

(Schema di contratto di Associazione in Partecipazione)

(Da sottoscrivere in ogni pagina da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente
e da allegare al plico)

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ai sensi dell'Art. 2549 e seg. del Codice Civile CON APPORTO DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' LIMITATA ED ESCLUSIVA DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE SUL TORRENTE GRIGNO IN C.C. PIEVE TESINO

L'anno duemilaventisei, addì _____ del mese di _____, negli uffici della Società Costabrunella
Srl, , sono personalmente comparsi i Signori

FIETTA LANFRANCO, nato a _____ (TN) il _____ in qualità di Presidente della
Società Costa Brunella srl, con sede in _____ (TN), CF: _____, in virtù della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.xx di data xxxx di presa d'atto di esito di
procedura, di seguito denominato anche associante, legittimato alla sottoscrizione del

presente contratto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazionee N.del _____ ;----

- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, via
_____, c.f. _____ e Part. IVA n _____, rappresentante legale della
_____ domiciliato per la carica presso la sede sita in _____, _____
nr,.... , di seguito denominato anche **associato**, legittimato alla sottoscrizione del presente
contratto giusta delibera del C. di A. del _____;

premesso

a) che l'emanazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico del Decreto sugli Incentivi per la
produzione idroelettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche prevede una incentivazione
contingentata e limitata dei nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza inferiore a 1.000
kW, come l'impianto in questione sul torrente Grigno. L'incentivazione prevista è dipendente dal
riconoscimento della quota spettante alla CER, che per la messa a disposizione dell'energia da fonte
rinnovabile riconosce al produttore una tariffa pari a 50 €/Mwh. L'energia prodotta dall'impianto resta

nella disponibilità del produttore per la sua vendita sul mercato.

b) richiamato lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige allo svolgimento di attività economica rivolta alla produzione di energia idroelettrica, *(come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia", che all'Art. 1, comma 1, lettera a) dispone che "Gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;"*);

c) rilevato che la Società Costabrunella srl intende ora al fine di massimizzare il proprio beneficio finanziario di questa redditizia ed unica attività idroelettrica industriale, realizzare e gestire l'impianto di cui è titolare concessionario e pieno proprietario, per la produzione di energia idroelettrica interamente sul proprio territorio, quale svolgimento di attività imprenditoriale. Nella procedura di ottenimento della concessione idroelettrica oggetto della presente procedura la società Costabrunella Srl, partecipata i quota di maggioranza dai Comuni di Cinte, Castello e Pieve Tesino ha operato in regime di libera concorrenza senza alcuna prerogativa di genere, rientrando le procedure di rilascio delle "Piccole derivazioni" in oggetto nel libero regime di concorrenza e sono attribuite al primo che ne deposita domanda e vincola a suo favore il tratto di derivazione sotteso, senza alcuna agevolazione o prelazione per i Comuni sul territorio dei quali gli impianti richiesti insistono;

d) che i Comuni di Castello, Cinte e Pieve Tesino non dispongono attualmente delle necessarie risorse di cassa proprie per la realizzazione dell'impianto e non intendono assentire alla costruzione dell'impianto da parte della Costabrunella Srl ;in assenza di un incentivo certo sul lungo periodo;

e) che stante la vigenza del "Patto di Stabilità" a Comuni di Castello, Cinte e Pieve Tesino è altresì impedita difatto la realizzazione degli impianti idroelettrici in oggetto vista l'impossibilità di contrarre mutui/leasing indistintamente per generare le risorse necessarie, senza alcuna deroga o eccezione neppure per questo tipo di opere straordinariamente vantaggiose sia dal punto di vista ambientale che economico, come dimostrato dalla sua natura veramente rinnovabile e come evidenziato dai piani economici e finanziari dell'impianto allegati alla lettera di invito;

e) che il presente contratto di associazione in partecipazione rappresenta oggi una modalità operativa che può permettere ai Comuni di Castello, Cinte e Pieve Tesino tramite la società Costabrunella Srl la concretizzazione degli impianti in oggetto entro il termine fissato per l'incentivazione alle CER e ciò per non perdere irrimediabilmente in difetto gli importanti e cospicui incentivi faticosamente ottenuti;

- f) che Costabrunella Srl ha investito in questo progetto grandi risorse umane ed ingentissime proprie risorse finanziarie che nel corso degli anni superano complessivamente l'importo di Euro 2 00.000,00, (duecentomila/00), oltre ora a voler mettere a disposizione dell'investimento tramite la società Costabrunella Srl all'associato la somma di ulteriori 700.000,00(settecentomila/00) oltre IVA.
- g) che l'aspirante associato ha manifestato con la sua partecipazione alla manifestazione di interesse la propria disponibilità a fornire all'associante nella futura ed apposita costituenda associazione in partecipazione, il proprio apporto realizzativo dell'impianto quale oggetto dell'apporto da destinare in tale attività economica di produzione di energia idroelettrica in regime di libero mercato quale attività imprenditoriale dell'associante limitata e circoscritta alla realizzazione e gestione dell'impianto, da concretizzare con l'utilizzo dello strumento giuridico e contrattuale della presente associazione in partecipazione da costituirsi con l'associato;
- h) che l'associante ha pubblicato in data 05.06.2026 sul portale di Costabrunella Srl e sugli Albi Comunali di Castello, Cinte e Pieve un primo avviso di manifestazione di interesse per la selezione concorrenziale del soggetto che intendeva aspirare ad assumere la veste di associato in partecipazione, e che nel termine stabilito del 22.06.2026 per la presentazione delle candidature sono pervenute manifestazioni di interesse;
- i) che a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, n. __ concorrenti sono stati invitati a presentare offerta con nota dd. ____;
- j) che il concorrente _____ è risultato aggiudicatario del ruolo di associato avendo presentato valida candidatura con tutti i requisiti e gli allegati richiesti ed avendo offerto tra i partecipanti ammessi la maggiore riduzione sugli utili di base e quindi richiesto e offerto la percentuale di partecipazione agli utili più bassa;
- k) che l'associante ha verificato la sussistenza in capo agli aspiranti associati delle richieste condizioni di idoneità tecnica e finanziaria ad assumere il ruolo di associato come previsto dalla lettera di invito, e volte a garantire la presentazione delle garanzie richieste e l'apporto di risorse e di servizio consistente nella realizzazione integrale dell'impianto nei termini fissi e perentori per non perdere gli incentivi;
- l) che l'associato ha accettato con la presentazione della propria candidatura tutte le condizioni fissate dall'associante nell'avviso di manifestazione di interesse del 05.06.2026 e nella lettera di invito a presentare offerta del _____, come trasfuse nel presente contratto di associazione in partecipazione; in particolare ha allegato copia sottoscritta per accettazione dello schema del contratto di associazione in partecipazione al plico di partecipazione, assumendo contestualmente il formale impegno alla sottoscrizione del presente contratto definitivo dopo aver fornito la fidejussione

definitiva;

m) che Costabrunella Srl ha già acquisito la disponibilità all'utilizzo dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto ed è provvista di permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pieve Tesino;

n) che il "target" obiettivo del rendimento globale effettivo di questo tipo di impianti è mediamente superiore all'80%, (ottantapercento), e che nella relazione tecnica alla versione definitiva del progetto dell'impianto si ipotizza una producibilità netta di kWh 6.500.000,00 annui;

o) che nei piani Economici/Finanziari allegati alla lettera di invito per l'impianto il prezzo iniziale complessivo della tariffa di cessione dell'energia è stato stimato in 80 €/Mwh oltre a 50 €/Mwh riconosciuti come tariffa incentivante sull'energia consumata contemporaneamente alla produzione dalla CER per un totale quantificato in Euro 130,00 a MWh, per la durata di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio;

p) che l'associato _____ ha regolarmente presentato unitamente agli altri documenti richiesti per la partecipazione alla procedura la prevista fidejussione provvisoria di Euro 90.000,00. La stessa sarà liberata e restituita all'associante immediatamente dopo la stipula del presente contratto e solo dopo l'avvenuto deposito da parte dell'associato della fidejussione definitiva di Euro 450.000.00 come da chiarimento sull'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 18.06.2026;

q) che tra le cause di forza maggiore indicate nel presente contratto, non sono da considerare le ordinarie precipitazioni estive e le nevicate invernali, e che l'impossibilità di svolgere i lavori edili durante il periodo invernale è da ritenere una variabile prevedibile e collegata alle quote dei cantieri e delle opere, fatto ben conosciuto sin d'ora dall'associato e confermato dall'effettuazione della visita preventiva ed obbligatoria dei siti dell'impianto; solo nel caso di smottamenti, frane e valanghe, o ordinanze di sospensione dei lavori da parte delle Autorità preposte per motivi di sicurezza e causati da eventi meteorologici straordinari, i fermi dei lavori e dei cantieri saranno da ritenere come cause di forza maggiore ed in favore del computo dei termini per l'associato;

r) che il contratto di associazione in partecipazione è un contratto tipico previsto e regolato dal Codice Civile agli articoli 2549 e seguenti, cui si fa riferimento residuale per quanto non espressamente previsto o derogato dalle pattuizioni specifiche e particolari contrattuali indicate nel presente contratto di associazione in partecipazione.

Tutto ciò premesso e confermato,

costituendo tali premesse e i documenti ivi richiamati espressamente parte integrante e sostanziale del presente contratto,
si conviene tra le parti e si stipula quanto segue:

Art. 1. Definizione dei ruoli di Associante ed Associato

Con il presente contratto, stipulato ai sensi dell'articolo 2549 del Codice Civile, l'associante Costabrunella Srl associa l'associato _____, che accetta, ai risultati della propria attività di produzione di energia idroelettrica da cedere al Gestore Nazionale dell'Energia o sul libero mercato mediante la realizzazione e gestione dell'impianto idroelettrico denominato "Torrente Grigno" di cui alla concessione di derivazione rilasciata con determina del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n. 236 del 27.11.2020 (C/13749).

Art. 2. Apporto dei servizi nell'Associazione in Partecipazione da parte dell'Associato

L'associato come apporto di servizi nell'associazione si impegna a realizzare interamente l'impianto idroelettrico con tutti i costi a proprio carico, per un valore stimato convenzionalmente in Euro 4.500.000,00 = al netto dell'iva (salvo ulteriori aggiornamenti), così determinato estrapolando le relative voci dal quadro economico:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.335.078,22
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.521,66
LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 4.395.599,88
Oneri di allacciamento (a stima)	€ 104.400,12
	€ 4.500.000,00

secondo le esigenze progettuali dell'associante, quale oggetto complessivo dell'apporto di servizio da destinare nell'attività economica gestita dall'associante tramite l'associazione in partecipazione. Tale apporto di servizio costituisce la base per la determinazione e ripartizione degli utili annuali, secondo le ipotesi di sviluppo dei costi preventivati ed indicati nei piani Economici e Finanziari richiamati in premessa ed allegati alla lettera di invito a presentare offerta. Più precisamente, tale apporto richiesto all'associato consiste ai fini del contratto di associazione in partecipazione in qualità di associato, di una prestazione di servizi unica e complessiva corrispondente all'intera

realizzazione dell'impianto, tenendo conto che il Costabrunella Srl prevede un intervento finanziario complessivo di € 700.000,00 oltre IVA che verranno versati ,all'emissione di ogni stato di avanzamento lavori proporzionalmente rispetto all'importo complessivo dei lavori di progetto relativi alle sole lavorazioni di realizzazione della macchina produttrice(turbine, trasformatori ecc, e dei quadri di regolazione), all'associato previa emissione di regolare fattura. Il saldo verrà liquidato entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo dell'impianto, a seguito della quale verrà svincolata la fideiussione bancaria richiesta a garanzia del presente contratto. .

Art. 3. Percentuale degli utili spettanti all'Associato

L'associato parteciperà agli utili annuali dell'esercizio di detta attività imprenditoriale di produzione idroelettrica nella misura del %, (_____per cento), per tutta la durata dell'associazione in partecipazione (20 anni meno un giorno), così come risulteranno dagli appositi rendiconti annuali della gestione da predisporre a cura dell'associante, e che lo stesso si impegna ed obbliga a corrispondere all'associato nei modi e termini pattuiti ed indicati a seguire nel presente contratto. Tale percentuale di utile annuo di partenza dell'operazione da attribuire all'associato e come offerto dall'associato, deriva dallo sviluppo dei piani Economici e Finanziari redatti da professionista esterno ed autonomo incaricato dal preponente, era stata fissata dal proponente come base di partenza della lettera di invito a formulare offerta pari al 55%, (cinquantacinque%), dell'utile retraibile dall'iniziativa economica secondo quanto desumibile e preventivabile dal Piano Economico Finanziario allegato alla lettera di invito, poi nella effettiva entità che l'attività economica reale e futura genererà in base ai reali costi e ricavi per tutta la durata dell'associazione in partecipazione e come da definitiva offerta dell'associato pari al% (_____percento).

Va precisato che verrà consentito all'associato scegliere eventualmente di rinunciare alle agevolazioni previste per la CER, ma il calcolo dell'utile derivante e spettante all'Amministrazione comunale si dovrà basare su un calcolo economico che si basi su un introito pari ad almeno quello derivante dalla ricezione dei corrispettivi GSE. In pratica viene lasciata al soggetto associato la scelta se rinunciare all'entrata "certa " derivante dall'applicazione del livello di corrispettivo CER, ma in questo caso assumendosi il rischio totale in caso di corrispettivi inferiori a € 130,00/MWh. Peraltro in caso di aumenti medi rispetto a tale cifra nell'introito dei corrispettivi viene richiesto di corrispondere all'Ente proponente Costabrunella Srl una somma pari al 30% di quanto incassato in più rispetto alla somma di € 130,00/MWh.

Nella determinazione della percentuale degli utili di partenza e di base a favore dell'associato è

stato oggettivamente tenuto conto dei seguenti determinanti fattori economici e finanziari:

- a) l'associato sopporta, immediatamente, in proprio, quasi tutto l'onere dell'apporto nell'associazione in partecipazione consistente nell'apporto di servizio volto alla realizzazione integrale dell'impianto, mentre la sua parte dei seppure cospicui utili retraibili dall'operazione, saranno incassati diluiti nell'arco di 20 anni circa di durata dell'operazione, (2027-2047);
- b) la titolarità dell'impianto e delle concessioni idroelettriche sono e restano interamente in titolarità e proprietà esclusiva dall'associante;
- c) i rischi ordinari collegati ai lavori realizzativi sono interamente a carico dell'associato ed il ritardo degli stessi che per colpa dell'associato, (*salvo le cause di forza maggiore*), dovesse causare la messa in funzione dell'impianto oltre il termine finale del 31.12.2027, con la perdita definitiva degli incentivi, comporterà l'escussione della cospicua e definitiva fidejussione quale risarcimento del danno a favore dell'associante come più avanti precisamente indicato;
- d) l'associato è tutelato con gli aumenti degli utili a lui spettanti in caso di perdita degli incentivi per cause dipendenti dall'associante o in caso di riduzione per legge sopravvenute degli stessi, come più avanti indicato, ma a fronte di un apporto immediato certo e concreto, le aspettative degli utili futuri come da previsioni indicate dai piani Economico/Finanziari allegati alla richiesta di formulazione di offerta, sono frutto delle ragionevoli previsioni con i dati oggi disponibili, ma l'evoluzione del mercato dell'energia e del suo valore industriale per i prossimi 20 anni circa è una variabile incerta, e gli utili effettivi che l'associato incasserà nel corso dei 20 anni circa di durata dell'associazione in partecipazione saranno quelli derivanti dell'effettivo andamento dei costi, dei ricavi e della fiscalità dell'impianto fino alla scadenza di validità della concessione idrica;

Art. 4. Modalità e termini di pagamento degli utili all'Associato

La quota dell'utile annuale spettante all'associato sarà versato dall'associante nei seguenti modi e termini:

- a) un acconto mensile da corrispondere a titolo di acconto dall'associante all'associato, pari al

70%, (settantapercento), degli incassi che l'associante avrà effettivamente incassato il mese precedente per gli incentivi e per i corrispettivi derivanti dalla vendita dell'energia senza iva, e da versare all'associato entro la metà di ogni mese, rapportato alla percentuale offerta in fase di gara dall'associato ed inclusa la quota "CER" spettante all'associante, che dovrà essere versata a Costa Brunella srl entro 30 giorni dall'effettivo incasso da parte della CER.(a titolo esemplificativo nel mese di marzo dell'anno 2xxx gli incassi globali derivanti dalla cessione dell'energia ed incentivo CER sono risultati pari a € 150.000,00; in sede di gara l'associato ha offerto una divisione delle entrate utili al 50% tra le parti; in tal caso a fronte di un introito mensile di € 150.000,00 spetterà all'associato una somma pari al 70% della quota utili di sua spettanza che nell'esempio qui riportato porta a una somma di € 52.500,00($150.000,00 * 0,5 * 0,7$).

- b) il saldo degli utili di ogni anno sarà versato entro il 30 di aprile dell'anno successivo, sempre che siano stati a tale data incassati almeno gli 8/10, (otto-decimi), dei ricavi dell'esercizio precedente per la vendita dell'energia e la tariffa incentivante dalla CER, in quanto l'associante non intende operare anticipazioni finanziarie senza la preventiva copertura anche di cassa; in caso di ritardo nei pagamenti da parte del GSE e delle fatture di vendita dell'energia, parimenti saranno versati in ritardo proporzionalmente gli utili di saldo spettanti all'associato. Entro la medesima data l'associato dovrà restituire l'eventuale maggior acconto ricevuto rispetto al totale annuo degli utili spettanti.

Art. 5. Limitazione delle perdite nell'Associazione in Partecipazione dell'Associato a partire dall'entrate in funzione dell'impianto

Per espressa pattuizione contrattuale, in deroga parziale a quanto indicato all'Art. 2553 del Codice Civile, l'associato parteciperà alle perdite dell'attività per la stessa sua quota di partecipazione definitiva agli utili, solo ed esclusivamente sino all'entrata in funzione dell'impianto.

Art. 6. Redazione di apposito Bilancio secondo i dettati del Codice Civile

La Società Costabrunella srl redigerà un Bilancio delle proprie attività secondo il Codice civile, tenendo distinto quanto relativo al presente contratto dalla parte rimanente dell'attività aziendale .

Art. 7. Termini di redazione del rendiconto annuale da parte dell'Associante

L'associante redigerà l'apposito rendiconto annuale dell'attività dell'associazione in partecipazione

entro la scadenza dei termini del Codice civile per la redazione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio concluso.

L'associato, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, avrà facoltà di procedere, anche tramite persona di sua fiducia, alla verifica della contabilità ed all'esame di tutti i documenti contabili inerenti l'impianto. Trascorso detto termine, in mancanza di contestazioni inviate per raccomandata A/R o Pec, il rendiconto si intenderà approvato dall'associato e l'associante verserà nei termini pattuiti la quota a saldo degli utili spettanti.

L'associante si impegna a mettere a disposizione dell'associato in tempo reale tutti i documenti contabili ed amministrativi inerenti l'impianto fornendone anche copia su semplice richiesta.

L'associante dovrà tenere a disposizione dell'associato, per il periodo di 10 anni dalla presentazione del rendiconto, tutti i documenti giustificativi in base ai quali il rendiconto è stato redatto.

Art. 8. Gestione e organizzazione dell'attività economica

Come previsto dall'Art. 2552 del Codice Civile l'organizzazione dell'attività spetta in modo esclusivo e totale all'associante, senza limiti o possibilità di ingerenze gestionali, ed i terzi acquisteranno diritti e assumeranno obbligazioni soltanto verso l'associante, fermo restando che l'associante si obbliga a rispettare tutte le condizioni di esercizio rappresentate all'associato nel presente contratto, e l'associato si obbliga a rispettare tutti gli obblighi realizzativi come già indicato nella lettera di invito e confermato nel presente contratto.

Art. 9. Titolarità delle concessioni e proprietà dell'impianto

Come indicato al precedente Art. 3, lettera b), e come previsto e dettato dal Codice Civile sull'associazione in partecipazione, la titolarità dell'attività economica e delle concessioni idroelettriche e delle loro eventuali proroghe o rinnovi, la proprietà delle intere opere e la gestione dell'attività dell'impianto, sono, saranno, spettano e restano, esclusivamente in capo all'associante, avendo l'associato solo il diritto a visionare e controllare tutti i documenti contabili e amministrativi riguardanti l'attività di costruzione e gestione dell'impianto in oggetto, che l'associante si impegna a condurre nel rispetto di tutti gli impegni indicati nel presente contratto di associazione in partecipazione e nel rispetto dei principi di massima economicità. Gli eventuali benefici collegati ad un eventuale rinnovo o una eventuale proroga delle concessioni dopo la naturale scadenza, saranno ed andranno ad esclusivo vantaggio dell'associante e titolare delle

concessioni, anche se comunicati e deliberati prima di tale data e quindi ancora in vigore dell'associazione, in quanto si ribadisce, e l'associato accetta e conferma con la sottoscrizione del presente contratto, chela quota degli utili offerta e riguardante l'operazione complessiva e l'apporto realizzativo dell'impianto, corrisponde alla giusta ed equa remunerazione dell'apporto nel periodo di validità del presente contratto e quindi sino al 30.12.2047, e si dichiara sin d'ora tacitato interamente con l'incasso della sua quota percentuale degli utili annuali spettante per tutta la durata dell'associazione in partecipazione.

Art. 10. Durata dell'Associazione in Partecipazione

La durata dell'associazione in partecipazione è preventivamente ed inderogabilmente fissata ed accettata dalle parti sino al giorno 30.12.2047, pari ad un giorno in meno rispetto alla durata del riconoscimento della tariffa incentivante alla CER che scade il giorno 31.12.2047. A tale data del 31.12.2047, l'associazione in partecipazione sarà automaticamente ed inderogabilmente da considerarsi sciolta a tutti gli effetti e senza ulteriori formalità a carico delle parti, per il decorso del termine contrattuale prestabilito, senza nessuna possibilità di proroga o modifica ancorché consensuale. Al termine del contratto di associazione in partecipazione fissata nel giorno 30.12.2047, nulla sarà dovuto dall'associante all'associato a titolo di restituzione del servizio e delle risorse inizialmente apportate, in quanto gli apporti di servizio iniziali da parte dell'associato e consistenti nella realizzazione integrale dell'impianto, sono interamente ed integralmente compensate dalla cospicua quota di utili attribuitagli come indicato nel presente contratto e per tutti gli anni della durata dell'associazione in partecipazione, che tiene già conto nella sua determinazione di partenza per la procedura di gara e come definitivamente offerto dall'associato, e comprende in modo omnicomprensivo ed immodificabile, *(salvo le variabili espressamente indicate nel presente contratto di associazione in partecipazione agli articoli seguenti)*, tutti gli oneri iniziali dell'apporto dell'associato e collegati alla realizzazione dell'impianto compresi tutti gli oneri finanziari ed i costi amministrativi e fiscali propri ed esclusivamente a carico dell'associato; tanto fermo ed immodificabile indipendentemente dall'effettivo andamento economico e finanziario dell'attività per tutta la durata del contratto in base agli effettivi futuri costi e ricavi, stante il presupposto essenziale e costitutivo dell'associazione in partecipazione che pone a carico dell'associato la sua proporzionale quota del rischio d'impresa e l'aleatorietà del mercato e dell'affare. Solo l'associato potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto di associazione in partecipazione, al 31 dicembre di ogni anno, con preavviso di

almeno dodici mesi e comunicato alla controparte mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Pec. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'associato, nulla sarà dovuto dall'associante all'associato a titolo di restituzione dell'apporto di servizio iniziale, ma solo la ripartizione pro quota degli utili per l'anno del recesso. L'associante invece non potrà recedere dal contratto e sciogliere il presente contratto di associazione in partecipazione sino alla sua scadenza contrattuale e naturale del 30.12.2047, data sino alla quale sarà sin d'ora definitivamente e tassativamente vincolato. Scaduto il termine contrattuale di durata dell'associazione, l'associante, entro 90 giorni, dovrà redigere un ultimo rendiconto finale dell'ultima annualità dal 1.1.2047 e sino al 30.12.2047, che dovrà essere approvato dall'associato. Sulla base di tale rendiconto, approvato dalle parti, l'associante corrisponderà all'associato la quota di utili dell'ultimo esercizio di validità dell'associazione in partecipazione. Nulla sarà dovuto dall'associante all'associato, anche nel caso la concessione venga rinnovata alla scadenza, ribadendo e dichiarando espressamente le parti come già precedentemente indicato, che le concessioni e le loro eventuali proroghe e/o rinnovi, saranno e resteranno di esclusiva proprietà dell'associante Costabrunella Srl ed a suo esclusivo vantaggio economico.

Art. 11. Impegni reciproci delle parti

Le parti dispongono ed accettano reciprocamente come caratteristiche essenziali del presente contratto, oltre a quanto analiticamente previsto dai singoli articoli, i seguenti elementi generali:

- la presentazione da parte dell'associato delle garanzie fideiussorie preventive previste;
- l'apporto realizzativo dell'impianto da parte dell'associato nei termini previsti;
- la presentazione del rendiconto nei modi e nei tempi stabiliti da parte dell'associante;
- la corresponsione all'associato da parte dell'associante degli utili spettanti nelle percentuali, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto.

In caso di violazione sostanziale di una delle suddette clausole essenziali, la parte a favore della quale la stessa era prevista ha diritto di risolvere il contratto mediante apposita dichiarazione in tal senso da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R. o Pec. La risoluzione opererà di diritto al ricevimento di tale comunicazione. In caso di inadempienza sostanziale nel pagamento degli utili all'associato da parte dell'associante, qualora l'associato ritenga di inviare la comunicazione di risoluzione del contratto piuttosto che pretendere ed ottenere quanto a lui spettante, allo stesso spetterà un indennizzo pari al 80%, (ottantapercento), dei costi effettivi e documentati sostenuti per

i servizi apportati nella realizzazione dell'impianto, rapportato e ridotto proporzionalmente agli anni interi dal ricevimento della comunicazione e sino al termine del 30.12.2047, ed il totale degli anni interi dall'entrata in funzione dell'impianto e sino alla scadenza della concessione del 30.12.2047; tale somma sarà eventualmente da versarsi in due rate pari al 50% ognuna dell'indennizzo e da versarsi la prima entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione, ed una entro 24 mesi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 12. Oneri amministrativi dell'Associante da conteggiare nei costi annuali dell'Associazione

I costi di gestione che l'associante sosterrà e computerà annualmente per determinare e giungere all'utile da suddividere per l'operazione, saranno quelli strettamente necessari ed indispensabili per l'attività di gestione dell'impianto e della fiscalità di legge; a titolo di riconoscimento dei costi amministrativi della gestione dell'impianto, saranno computati Euro 3.000,00, (tremila/00), annuali rivalutabili - a seconda delle variazioni dell'indice Istat variazione prezzi al consumo per l'intera collettività, a favore dell'associante e che rappresentano un costo amministrativo figurativo da inserire tra i costi in aggiunta agli altri sostenuti effettivamente nell'operazione idroelettrica e confluenti per competenza nel bilancio appositamente redatto, a diminuzione dell'utile annuale netto da suddividere poi tra associante ed associato.

Art. 13. Primo esercizio di validità economica dell'operazione

Il primo esercizio ai fini del computo dei costi e dei ricavi ai fini della divisione dell'utile tra associante ed associato si presume avrà inizio al 01.01.2028; gli esercizi economici dell'associazione in partecipazione corrispondono all'anno solare, dal 1.1 al 31.12 di ogni anno, (*al 30.12.2047 per l'ultimo esercizio dell'anno 2047*).

Art. 14. Ricavi e costi di manutenzione dell'operazione

Tutti i ricavi dell'attività e l'incentivo ambientale sono a favore dell'associante titolare dell'operazione e della concessione. Tutte le spese ordinarie annuali dell'attività e le imposte di legge saranno a carico della gestione. Le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico della gestione nella loro indispensabile ed effettiva manifestazione di competenza. Anche le spese

straordinarie, saranno a carico della gestione, ma per la gestione ed il computo delle stesse l'associante dovrà concordare con l'associato il metodo di imputazione e contabilizzazione delle stesse, tra le seguenti modalità:

- a) Stipulare un contratto di manutenzione "All Risk" con una ditta esterna e gli oneri collegati concorrono ai costi annuali di competenza;
- b) Accantonare annualmente una somma pari alla stima iniziale rivalutata e che viene considerata un costo annuale della gestione, con integrazione se necessario in caso di incapienza del fondo, e con distribuzione finale come utile in caso di esubero del fondo rispetto alle necessità;
- c) Non stipulare nessun contratto di manutenzione e non accantonare nulla, ma sostenere le spese straordinarie di manutenzione al bisogno effettivo, con contabilizzazione come costo integrale della gestione nell'anno di sostenimento.

Le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste a carico dell'associato, che con cadenza trimestrale dovrà trasmetterle all'associante al fine dell'aggiornamento della situazione economico finanziaria inerente la gestione annuale

Saranno a carico esclusivo dell'associante proprietario tutte le spese inerenti gli indennizzi per le occupazioni temporanee e per gli asservimenti dei terreni interessati all'impianto, e le spese per la loro iscrizione al Registro Tavolare ed al Catasto; saranno invece a carico dell'associato i costi di occupazione temporanee delle aree di cantiere accessorie oltre a quelle previste dai progetti.

Nei costi di gestione dell'impianto non saranno imputati costi per le quote annuali di ammortamento dell'investimento, in quanto l'associante non sosterrà oneri per investimenti fissi che sono interamente rappresentati dall'apporto di servizio a carico ed onere dell'associato.

Art. 15. Direzione dei lavori e supervisione dell'Associante

La direzione dei lavori misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione spetteranno all'associato realizzatore dell'impianto, ed a suo esclusivo carico saranno i costi collegati e conseguenti, comprese tutte le fasi tecniche necessarie al completamento dell'impianto, (*sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, contabilità, assistenza tecnica e geologica, collaudi, etc.*), con esclusione solo delle pratiche di iscrizione degli immobili all'Ufficio

del Catasto ed all'Ufficio Tavolare che sono e restano a carico dell'associante proprietario. L'associante in qualità di proprietario e responsabile soggettivo dell'opera, effettuerà una completa e costante supervisione durante tutte le fasi di avanzamento dei lavori essendosi impegnato l'associato a realizzare l'impianto in piena ottemperanza al progetto esecutivo di cui alla lettera di invito (richiesta di offerta), e qualsiasi anche minima modifica e variazione al progetto esecutivo, dovrà preventivamente essere discussa, concordata, ed approvata per iscritto dall'associante. In uno spirito di reciproca collaborazione e finalità di intenti miranti alla migliore razionalizzazione e realizzazione tecnica ed economica dell'impianto, l'associante si dichiara sin d'ora disponibile a valutare attentamente eventuali diverse soluzioni esecutive tecniche migliorative proposte per iscritto dall'associato per alcuni elementi dell'impianto, purché tali proposte non siano esclusivamente volte ad un minore costo di realizzazione a scapito della qualità e/o del rendimento dell'impianto, e se ritenute ad esclusivo giudizio dell'associante ricevibili, saranno di volta in volta autorizzate per iscritto; al di fuori di questa specifica ipotesi autorizzata preventivamente per iscritto, l'associato è e resta vincolato nell'esecuzione dell'impianto al rispetto puntuale e preciso del progetto esecutivo di cui alla richiesta di formulazione di offerta. L'associato parimenti si dichiara sin d'ora disponibile a valutare nell'esecuzione dell'impianto, eventuali piccole modifiche migliorative proposte dall'associante, i cui eventuali maggiori costi saranno compensati sino al raggiungimento delle eventuali economie delle proposte di modifica proposte dall'associato ed accettate dall'associante, e per le eventuali esuberanze complessive si procederà con le modalità disciplinate dal capitolato. L'associato si impegna a stipulare in forma scritta tutti i contratti di fornitura dei materiali e delle prestazioni di servizio per la realizzazione dell'impianto, e si impegna a depositare copia degli stessi presso la sede comunale entro 15 giorni dalla loro stipula.

Art. 16. Partecipazione finanziaria di Costabrunella Srl alla realizzazione dell'iniziativa

Costabrunella Srl partecipa fattivamente l'iniziativa anche dal punto di vista finanziario, accollandosi le spese finora sostenute per la progettazione dell'intervento e l'ottenimento delle autorizzazioni di legge, nonché attraverso l'impegno al versamento a stati di avanzamento lavori regolarmente vistati della somma di Euro 700.000,00, (settecentomila/00) più oneri fiscali, previa rilascio da parte dell'associato di pari fidejussione che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 17. Penalità per l'Associato in caso di perdita degli incentivi per ritardi nell'entrata in

funzionedell'impianto a causa dell'Associato;

1. Penalità per l'Associato se non realizza l'impianto entro 360 giorni dalla stipula del contratto di Associazione in Partecipazione

1. Nel caso gli incentivi legati alla CER dovessero essere perduti a causa dei ritardi imputabili all'associato nella realizzazione dell'impianto, l'associante a titolo di penale omnicomprensiva, escuterà e tratterrà definitivamente ed interamente a suo favore ed a titolo di penale compensativa del danno subito, la fideiussione di Euro 450.000,00, (quattrocentocinquantamila/00), prestata dall'associato a favore dell'associante ed indicata nella lettera di invito. Il ritardo imputabile all'associato deve essere escluso per i giorni di ritardo che dovessero intervenire per cause di forza maggiore e per i giorni di ritardo dovuto alla mancanza delle autorizzazioni iniziali o loro eventuali sospensioni a carico dell'associante e non causate dall'associato.

2. Ferme restando tutte le pattuizioni indicate e previste nel presente contratto in riferimento alle penalità per la perdita degli incentivi, nel caso l'associato per sue carenze e colpe ed allo stesso direttamente imputabili, non fosse in grado di realizzare l'impianto entro la data del 31.12.2027, *(escludendo i ritardi causati da forza maggiore e quelli imputabili all'associante che posticipano parimenti tale temine)*, si prevede al presente articolo 17., comma 2., che l'associato accetta che il contrattodi associazione in partecipazione sarà considerato risolto a tutti gli effetti allo scadere del 180° giorno, con il diritto per l'associante di trattenere in piena proprietà tutte le eventuali opere parziali realizzate dall'associato con il pagamento del solo 60%, (sessantapercento), del loro costo come dai computi allegati alla lettera di invito ed al contratto, ed inoltre avrà diritto ad una penale fissa per l'inadempienza contrattuale dell'associato e per il danno omnicomprensivo subito, di Euro 500.000,00=, (cinquecentomila/00), da trattenere sul pagamento del 60% delle opere parziali realizzate, ed in caso di incapienza di tale voce, avrà diritto ad incassare la parte insoddisfatta direttamente dall'associato.

Art. 18. Potenza media di concessione definitiva dell'impianto

In riferimento alla eventuale rideterminazione della potenza media di concessione a seguito dell'esecuzione dei lavori, entrambe le parti si impegnano ad accettare tale rettifica sino all' 1,5%, (unovirgolacinque-percento), in più o in meno, senza richiedere alcuna variazione alle condizioni

economiche indicate nella lettera di invito a formulare offerta, come da definitiva potenza media che sarà concessionata dalla Pat.

Art. 19. Clausola di salvaguardia contrattuale a favore dell'Associato

Gli impegni assunti dall'associante Costabrunella Srl nei confronti dell'associato imprenditore aggiudicatario con il presente contratto di associazione in partecipazione, sono di natura economica ed industriale sostanziale, e non sono modificabili a scopi o fini politici per tutta la durata dell'associazione dagli amministratori pro tempore che si avvicenderanno alla guida degli Enti Comunali che detengono cumulativamente la maggioranza della Società Costabrunella Srl; tanto a tutela della parte associata che ritiene e decide oggi di investire importanti proprie risorse finanziarie nell'operazione ed assumendosi i collegati notevoli rischi industriali, per averne un ritorno a lungo periodo che presuppone degli elementi aleatori per quanto riguarda l'evoluzione del prezzo dell'energia, dei collegati ricavi e dei costi di esercizio, ma che per quanto riguarda gli impegni della controparte associante Costabrunella Srl, devono essere mantenuti fermi ed immodificabili per tutta la durata del contratto, impegnandosi sin d'ora in tal senso l'associante Costabrunella Srl definitivamente e solennemente con la sottoscrizione del presente contratto di associazione in partecipazione.

Art. 20. Clausola di salvaguardia per l'Associante

Nel caso eventuali future norme imperative e coercitive che dovessero essere emanate dagli Organi competenti e riguardanti l'associante Costabrunella Srl in qualità di società partecipata da Enti Pubblici, che dovessero potenzialmente danneggiare gli interessi patrimoniali collegati all'operazione idroelettrica oggetto del presente contratto ed obbligandolo a ipotetiche cessioni o dismissioni o altro, l'associato si impegna a tenere in tale eventuale caso un comportamento collaborativo che possa tutelare gli interessi dell'Ente e senza trarne un indebito profitto rispetto a quanto ritraibile in base al presente contratto di associazione in partecipazione, configurandosi in caso contrario un arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'Art. 2041 del CC..

Art. 21. Conferma di assunzione da parte dell'Associato dei rischi dell'aleatorietà dell'operazione

L'associato conferma con la presentazione di offerta e con la sottoscrizione del presente contratto di

associazione in partecipazione, che l'utile stimato dal proponente ed in particolare quello poi dallo stesso associato indicato liberamente ed espressamente nella sua offerta di ribasso per la partecipazione alla procedura, corrisponde al giusto ed equo rapporto tra i servizi oggetto del suo apporto iniziale nell'associazione in partecipazione, ed il valore intrinseco dell'affare e della gestione delle preziose concessioni iniziali e trentennali di cui è e ne resta esclusivo titolare l'associante e che vengono utilizzate per l'attività dell'associazione in partecipazione sino al 30.12.2047, impegnandosi sin d'ora l'associato a non richiedere all'associante nessun altro tipo di pagamento e/o indennizzo di sorta esclusa solo la quota degli utili spettanti contrattualmente; solo ed esclusivamente nel caso previsto dall'Art. 1467 del Codice Civile e quindi nel caso di sopravvenuta ed eccessiva onerosità dei costi di realizzazione dell'impianto causata da fattori straordinari e non dipendenti dalla volontà delle parti e che dovessero intervenire in sostanziale difformità rispetto ai progetti esecutivi depositati, la prestazione dell'associato dovesse divenire eccessivamente onerosa, questi potrà ricorrere al Giudice, come parimenti potrà fare l'associante nel caso analogo ed inverso. L'associato conferma inoltre con l'avvenuta a partecipazione alla procedura e con la sottoscrizione del presente contratto di associazione in partecipazione, che l'eventuale eccessiva onerosità potrà riguardare esclusivamente la realizzazione iniziale dell'impianto, mentre tutti gli altri fattori economici e di mercato che dovessero anche sostanzialmente differire rispetto alle previsioni, devono essere tutti e nessuno escluso ricompresi nel collegato rischio economico e nell'aleatorietà dell'operazione e nella natura dei rischi previsti dal Codice Civile per il contratto di associazione in partecipazione, nelle rispettive quote di partecipazione all'operazione economica ed agli utili dell'associante e dell'associato.

Art. 22. Penale per l'Associante in caso di ritardato inizio dei lavori collegati alle autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori

Nel caso l'inizio dei lavori dovesse essere ritardato per cause collegate alla mancanza delle autorizzazioni necessarie a carico ed onere esclusivo dell'associante, gli utili spettanti all'associato e sino al termine del contratto di associazione, saranno aumentati di 0,10, (zerovirgoladieci), punti assoluti per ogni mese intero di ritardo partendo dal 01.10.2027 in poi e sino al 31 dicembre 2027.

Oltre tale termine il ritardo da imputare all'associante viene convenzionalmente stabilito tra associante ed associato come impedimento per l'associato a rispettare i termini di realizzazione per non perdere gli incentivi. In caso quindi di ritardi nell'inizio dei lavori dell'impianto causati dalla mancanza delle autorizzazioni e per le quali è ritenuto responsabile il proponente associante oltre la

data del 1 ottobre 2026, a titolo di penale risarcitoria omnicomprensiva a favore dell'associato, la percentuale di utile spettante allo stesso come da lui offerto e come da aggiudicazione definitiva, e come modificata per gli altri fattori ed ipotesi indicate nel presente contratto, sarà aumentata di 10,00 (dieci/00), punti assoluti dal momento della perdita degli incentivi ed a seguire come da modulazione indicata al presente punto per il mancato introito degli incentivi, con rapporto proporzionale negli anni in cui i detti incentivi sarebbero stati solo parziali.

Se nonostante i ritardi nell'inizio dei lavori, l'associato fosse comunque in grado di realizzare l'impianto entro il termine per mantenere gli incentivi, l'aumento degli utili a favore dell'associato qui indicati permane, ma saranno ridotti ad 1/3 di quanto indicato.

Il presente aumento degli utili spettanti all'associato in caso di inizio dei lavori oltre il 31.08.2026 e causato dalla mancanza delle autorizzazioni a carico dell'associante, è chiaramente alternativa eventualmente a quella prevista al precedente Art. 17.

Come indicato nelle premesse si conferma che su tutti i terreni i lavori possono iniziare in qualsiasi momento, per realizzare le importanti costruzioni degli edifici e la posa delle tubazioni.

Art. 23. Premio o penalità per rendimento effettivo finale dell'impianto

Come indicato nelle premesse il rendimento finale ed effettivo dell'impianto varia in base alla bontà tecniche ed alle modalità realizzative, con delle aspettative in ogni caso superiori all'80,00%. Viene previsto e pattuito tra le parti nel presente contratto, che se il rendimento finale e complessivo della media dei rendimenti al netto di tutte le perdite idrauliche e meccaniche, dovesse discostarsi in più o in meno per più di una unità rispetto all' 80,00%, (ottantapercento/00) stimato, la percentuale degli utili da corrispondere all'associato sarà aumentata o diminuita per lo stesso scostamento del rendimento rispetto all'80,00% ipotetico con due decimali meno una unità, ed a partire dall'esercizio di entrata in funzione dell'impianto. *(Per un rendimento definitivo compreso tra il 79,00% e l'81,00 nessuna rilevanza sugli utili spettanti all'associato, mentre gli eventuali rendimenti definitivi inferiori al 79,00% o superiori all' 81,00%, comportano una pari diminuzione o un pari aumento degli utili spettanti all'associato per tutta la durata dell'associazione).*

Art. 24. Modalità operative e gestionali di realizzazione dell'impianto da parte dell'Associato

L'associato per la ricerca degli eventuali finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere potrà

effettuare liberamente tutte le scelte imprenditoriali ritenute più adatte ed utili alle proprie esigenze di struttura, essendo l'ipotesi del mutuo indicato nei piani Economico/Finanziari solo una ipotesi intermedia, potendo quindi l'associato contrarre mutuo/i di importo e di durata diversa, con assunzione in proprio dei differenti oneri finanziari, o potrà anche impiegare eventuali fondi propri se disponibili evitando di sostenere gli oneri finanziari in caso di ricorso al credito esterno.

L'associato sarà inoltre libero di organizzare la propria struttura societaria ed amministrativa secondo le sue volontà e necessità, dovendo rispettare nei confronti dell'associante solo gli impegni specifici e realizzativi dell'impianto assunti con il presente contratto. L'associato, che rappresenterà sempre ed in ogni caso la sola ed unica parte contrattuale nei confronti dell'associante e titolare del contratto di associazione in partecipazione, dopo l'avvenuta aggiudicazione e dopo la sottoscrizione del presente contratto, potrà quindi se ritenuto necessario e/o utile alla sua gestione dell'impresa, costituire anche Associazioni Temporanee di Imprese o RTI di qualsiasi natura e genere, o a sua volta costituire anche altre associazioni in partecipazione con altre imprese, fermo restando che risponderà sempre ed in ogni caso direttamente ed in proprio di tutti gli impegni assunti verso l'associante con il presente contratto di associazione in partecipazione, e che l'associante non avrà nessun rapporto e nessun vincolo con le eventuali parti terze che l'associato intendesse a sua discrezione coinvolgere nell'operazione. Il ruolo di associato e di titolare del contratto di associazione stipulato con il presente contratto è di natura diretta e definitiva, e non potrà mai essere ceduto a terzi neppure parzialmente, accettando sin d'ora l'associato il divieto di cessione volontaria del presente contratto.

Art. 25. Clausola di compensazione tra Associato ed Associante nell'ipotesi l'entità degli incentivi dovesse essere ridotta o aumentata a causa dell'eventuale emanazione di future leggi e/o normative di settore

Nel caso di future ed eventuali emanazioni di leggi o regolamenti di settore che dovessero diminuire/aumentare l'entità degli incentivi spettanti all'impianto in oggetto in quanto partecipante ad una CER rispetto alla tariffa complessiva indicata nel piano economico finanziario allegato alla lettera di invito ed al contratto, il danno/beneficio effettivo che ne dovesse derivare per l'economia dell'impianto in conseguenza di tali modifiche, sarà sopportata in parte dall'associante ed in parte dall'associato, secondo le modalità che seguono.

L'effettivo danno sopportato dalle future ed eventuali sopravvenute riduzioni degli incentivi dell'impianto come da bilancio consuntivo di ogni anno rispetto alla situazione ipotetica iniziale di pieno godimento degli incentivi, sarà sopportato per il 50% (cinquantapercento) dall'associante e per il 50% (cinquantapercento) dall'associato che ha apportato la realizzazione dell'impianto, tramite aumento della quota degli utili definitivi spettanti all'associato per ogni singolo diverso anno di un importo assoluto pari al 50% della riduzione percentuale dei ricavi effettivi penalizzati dalla sopravvenuta riduzione degli incentivi rispetto ai ricavi teorici complessivi applicando la piena tariffa incentivante. [Esemplificando, *se i ricavi teorici con gli incentivi integrali iniziale fossero stati 1.000,00 ed i ricavi effettivi gravati dalla sopravvenuta riduzione degli incentivi fossero per tale anno di 800,00, l'utile spettante all'associato per tale anno sarà aumentato di 10,00 punti assoluti, $((800/1.000 \times 100) - 100) \times 50,00\% +$*]. Parimenti anche eventuali aumenti degli incentivi che dovessero sopravvenire saranno per il 50% (cinquantapercento) a favore dell'associante ed al 50% (cinquantapercento) a favore dell'associato, con riduzione dell'utile spettante all'associato con lo stesso criterio appena indicato. [Esemplificando, *se i ricavi teorici con gli incentivi integrali fossero stati 1.000,00 ed i ricavi effettivi beneficianti del sopravvenuto aumento degli incentivi fossero per tale anno di 1.200,00, l'utile spettante all'associato per tale anno sarà diminuito di 10,00 punti assoluti, $((1.200/1.000 \times 100) - 100) \times 50,00\% -$*].

Evidente e palese che se gli incentivi ambientali dovessero essere perduti dall'impianto per le altre cause ed ipotesi particolari già espressamente previste e regolate dal presente contratto di associazione in partecipazione, la presente clausola sarà priva di logica e di ogni efficacia tra le parti.

Art. 26. Garanzie prestate dall'Associato in riferimento al rispetto delle normative sui lavoratori dipendenti, al puntuale pagamento degli stipendi, degli oneri contributivi, dei fornitori e dei prestatori d'opera, e di tutti i terzi con i quale andrà a contrarre impegni collegati all'impianto

Tenuto conto della rilevanza del contratto di associazione in partecipazione è fatto obbligo all'associato documentare la regolarità dello stesso e di tutti i soggetti che concorrano alla concretizzazione dell'apporto con gli obblighi in materia di versamento delle imposte, dei pagamenti ai fornitori delle forniture e delle prestazioni dei servizi resi, dei contributi sociali ed assicurativi obbligatori ivi compresa la Cassa Edile.

Art. 27. Premio di produzione per realizzazione anticipata dell'impianto e messa in funzione da parte dell'Associato, e penale per realizzazione ritardata dell'impianto da parte dell'Associato

Ferme restando tutte le altre pattuizioni indicate nel presente contratto per le penalità e modifiche degli utili da suddividere tra associante ed associato stabilite per i ritardi nelle realizzazione dell'impianto in riferimento alla perdita degli incentivi, viene previsto aggiuntivamente al presente punto un premio ed una penale per l'associato, in relazione alla celerità con la quale lo stesso realizzerà l'impianto.

Viste le premesse e le previsioni contenute nel presente contratto, ipotizzando l'inizio dei lavori al 01.10.2026 (considerata come data di consegna dei lavori momento a partire dal quale la ditta potrà cominciare ad ordinare i materiali nel caso in cui non si potesse accedere all'area a causa della neve) ed ipotizzando che per realizzare l'impianto sono necessari circa 12 mesi, si presuppone se non sopravvengono difficoltà e ritardi da imputare all'associante o all'associato, che entro la fine di settembre 2027 l'impianto possa entrare ordinariamente in funzione.

Viene stabilito nel presente articolo e l'associato accetta con la sottoscrizione del presente contratto, che se riesce a realizzare l'impianto e metterlo in funzione prima del termine ordinario ipotizzato al 31.09.2027, riceverà dall'associante un premio di Euro 5.000,00, (cinquemila/00), per ogni mese di anticipo rispetto alla data del 30.09.2027 e rapportato ai giorni di ogni mese; nel caso invece l'associato realizzerà l'impianto oltre il termine ipotizzato del 30.09.2027, *(escludendo gli eventuali giorni di ritardo causati da forza maggiore e quelli imputabili all'associato che vanno a posticipare tale termine)*, ed applicando una tolleranza di ulteriori un mese e sino al 31.10.2027, la messa in funzione tale data, comporterà per l'associato una penale di Euro 10.000,00, (diecimila/00), per ogni mese di ritardo della messa in funzione e rapportata ai giorni di ogni mese. Tale premio o tale penale, andranno ad aumentare o diminuire nominalmente l'importo degli utili spettanti all'associato per l'anno nel quale proporzionalmente maturano, e sono pagabili o detraibili nei modi indicati nel presente contratto all'Articolo n. 4.

Art. 28. Sommatoria delle varie ipotesi di aumento e di diminuzione degli utili previsti a

favore dell'Associato e suo limite massimo

Le modificazioni in aumento e diminuzione alla percentuale degli utili spettanti all'associato indicate nei singoli punti del presente contratto di associazione in partecipazione, sono autonome e complementari, e vengono separatamente ed indipendentemente conteggiate applicate se spettanti, sommandosi matematicamente in più ed in meno in caso di loro pluralità, salvo quanto specificatamente indicato nei casi di logica alternatività delle varie ipotesi e non duplicabili.

In ogni caso la quota degli utili annui spettanti all'associato in applicazione delle variabili di aumento e diminuzione previste nei singoli punti del presente contratto, non potrà mai superare complessivamente l'80%, (ottantapercento), degli utili complessivi, convenendo e ritenendo le parti che una quota minima degli utili pari al 20%, (ventiperceto), debba sempre essere in ogni caso salvaguardata a favore dell'associante promotore ed intestatario dell'operazione idroelettrica.

Art. 29. Clausola Compromissoria - Foro Competente

Il Foro in espressa deroga alle norme del codice di procedura civile è per ogni controversia quello di Trento.

Art. 30. Oneri fiscali, stipula e registrazione del presente contratto di associazione in partecipazione

Il presente contratto è stato predisposto dall'associante Costabrunella srl, e non vi sono costi collegati di nessun genere a carico dell'associato per la sua predisposizione. Il presente contratto di associazione in partecipazione sarà stipulato sotto la forma della scrittura privata e sarà soggetto agli oneri fiscali in vigore al momento della sua stipula ed in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

PER COSTABRUNELLA SRL
IL PRESIDENTE

PER L'IMPRESA ASSOCIATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente le clausole n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18),

19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29) e 30).

PER COSTABRUNELLA SRL
IL PRESIDENTE

PER L'IMPRESA ASSOCIATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE